



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - ANNO 2024: COSTITUZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 02/11/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di commercio" ed, in particolare, gli articoli 13, comma 4, lettera a e 15;

VISTO lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 01/12/2022;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate

sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO che:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale;
- altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;

PRESO ATTO, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti "complessivi" di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste vanno ricordate in merito alla situazione della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia:

- fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;
- fondo del lavoro straordinario;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

CONSIDERATO che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 – PARTE STABILE**RISORSE**

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	Art. 67, c. 1 CCNL 21.5.2018	€ 127.549,60
INCREMENTO DI € 83,20 PER LE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015	Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 21.5.2018	€ 6.323,20
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018	€ 5.164,99
R.I.A. PERSONALE CESSATO ANNO 2023	Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018	€ 72.672,34
INCREMENTO PER EFFETTO RIDUZIONE RISORSE DESTINATE ALLE P.O./E.Q.	Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018	€ 275,00
INCREMENTO DI € 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018	Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022	€ 5.830,50
IMPORTI CORRISPONDENTI A STABILI RIDUZIONI DELLO STRAORDINARIO	Art. 79, comma 1, lett. g) CCNL 16.11.2022	€ 6.000,00
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022	€ 8.650,20
DIFFERENZIALI STIPENDIALI TRA B3-B1 E TRA D3-D1	Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022	€ 46.225,31

DECURTAZIONI

IMPORTO PARI ALLE RIDUZIONI PROPORZIONALI OPERATE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016, PER CESSAZIONI DI PERSONALE	Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015	€ 1.447,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2024		€ 277.243,26

- Risorse:

- Art. 79, comma 1:

- lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 127.549,60**
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 6.323,20**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 5.164,99**;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - per complessivi **€ 72.672,34**, comprensivi della quota del personale cessato nel corso dell'anno 2023 pari ad **€ 0,00**;
 - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: **€ 6.000,00**;
 - Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018: incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o./e.q., pari ad **€ 275,00**;

lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 5.830,50**;

lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, per **€ 8.650,20**;

- Art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 pari complessivamente ad **€ 46.225,31**;

- Decurtazioni

- Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015, importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale, pari ad **€ 1.447,40**;

ATTESO che, per effetto di quanto sopra, l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad **€ 277.243,26**;

SPECIFICATO che:

- la costituzione della parte stabile del Fondo è necessaria al fine di rendere disponibili e di erogare le risorse a titolo di retribuzione accessoria con carattere di continuità e predeterminazione gravante sul Fondo stesso;
- a seguito di apposito atto di indirizzo, che sarà successivamente deliberato dalla Giunta camerale, si procederà alla determinazione della componente variabile del Fondo ai sensi dell'art. 79, commi 2-5 CCNL 16.11.2022, previa verifica dei limiti di legge;
- la costituzione della parte stabile del Fondo è mero atto esecutivo di norme di legge e contratti e non prevede scelte discrezionali dell'amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 80, comma 1, primo periodo, CCNL 16.11.2022 il quale dispone che "Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a rendere disponibili le somme complessivamente pari ad € 185.634,56 occorrenti ad erogare le voci di salario accessorio aventi carattere di continuità e predeterminazione a carico del Fondo, ed in particolare:

- i differenziali "storici" di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 comma 3, lett. b) (valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.5.2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale), per un importo pari ad € **169.872,56**;
- indennità di comparto, di cui all'art. 33 CCNL del 22.01.2004, corrisposta per 12 mensilità, per un importo pari ad € **15.762,00**;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 23/2023 di approvazione del Preventivo economico 2024 e la delibera della Giunta camerale n. 173/2023 di approvazione del Budget direzionale per l'esercizio 2024;

VISTI:

- il D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., art. 40;
- il Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali stipulato il 16 novembre 2022, artt. 79 e 80 in merito alla costituzione e utilizzo del Fondo risorse decentrate;
- ARAN CFL 175 in merito al calcolo dei differenziali B1-B3 e D1-D3;
- ARAN CFL 174 in merito al calcolo dell'incremento previsto all'art. 79, comma 1, lett. d);

DATO ATTO che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento dottor Giacomo Faustini;

DETERMINA

1. di costituire, ai sensi dell'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022 e pertanto limitatamente alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, quantificato in **€ 277.243,26** come dettagliato nell'ALLEGATO_A e nel seguente prospetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 – PARTE STABILE		
RISORSE		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017	Art. 67, c. 1 CCNL 21.5.2018	€ 127.549,60
INCREMENTO DI € 83,20 PER LE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015	Art. 67, c. 2, lett. a) CCNL 21.5.2018	€ 6.323,20
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.5.2018	€ 5.164,99
R.I.A. PERSONALE CESSATO ANNO 2023	Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018	€ 72.672,34
INCREMENTO PER EFFETTO RIDUZIONE RISORSE DESTINATE ALLE P.O./E.Q.	Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018	€ 275,00
INCREMENTO DI € 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018	Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16.11.2022	€ 5.830,50
IMPORTI CORRISPONDENTI A STABILI RIDUZIONI DELLO STRAORDINARIO	Art. 79, comma 1, lett. g) CCNL 16.11.2022	€ 6.000,00
DIFFERENZIALI DA INCREMENTI A REGIME DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16.11.2022	€ 8.650,20
DIFFERENZIALI STIPENDIALI TRA B3-B1 E TRA D3-D1	Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022	€ 46.225,31
DECURTAZIONI		
IMPORTO PARI ALLE RIDUZIONI PROPORZIONALI OPERATE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2016, PER CESSAZIONI DI PERSONALE	Art. 1, comma 236 della L. n° 208/2015	€ 1.447,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2024		€ 277.243,26

2. di rendere disponibili, per come previsto dall'art. 80, comma 1, primo periodo, CCNL 16.11.2022, ai sensi degli articoli 13, comma 4, lettera a e 15 del D.P.R. n 254/2005, le somme come dettagliato nell'ALLEGATO_B e nel seguente prospetto:

CONTO	DESCRIZIONE	ESERCIZIO	IMPORTO
312013	Differenziale stipendiale PEO 2024	2024	169.872,56
312012	Indennità di comparto 2024	2024	15.762,00

3. di dare atto che la costituzione complessiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi a completamento del percorso di applicazione dei criteri contenuti nel CCNL, nel rispetto della compatibilità con il bilancio di esercizio, tenendo in considerazione le linee di indirizzo che saranno adottate dalla Giunta camerale, secondo quanto definito dall'art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022;
4. di stabilire che il fondo per le risorse decentrate stabili del personale dipendente relativo all'esercizio 2024, costituito per le parti aventi carattere di stabilità, trova copertura negli appositi conti del bilancio di previsione finanziario 2024 afferenti la spesa del personale;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.)